

1	<p>Sospensione versamenti per enti che svolgono attività d'impresa in via prevalente nei settori più colpiti (es. turismo, palestre, bar) (art.8, co.1, DL 9; art. 61, co.3,4,5, DL 18; ris. 12/E, 14/E, circ. 8/E, circ. inps 52)</p>	<p>Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 (associazioni sportive al 31 maggio) i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (fino al 31 maggio per enti e società sportive). I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 1° giugno 2020 (società sportive al 30 giugno), o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno. La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.</p>	
2	<p>Sospensione versamenti per enti che svolgono attività d'impresa in via prevalente e residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e per imprese e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro (art. 62, co.2 e 5, DL 18)</p>	<p>Sospesi dall'8 marzo al 31 marzo 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'iva. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno.</p>	
3	<p>Sospensione versamenti per Enti che svolgono attività d'impresa in via prevalente: - con ricavi 2019 non superiori a euro 50 mil e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 33% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019; - con ricavi 2019 superiori a euro 50 mil e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 50% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019; - che hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 marzo 2019 (art. 18, co.1-5, 7, DL. 23; circ.9)</p>	<p>Sospesi per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali (mess. Inps 1754), dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'iva. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno. Per i soggetti che certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione si compie sulla somma dei due elementi. In caso di assenza di obbligo di emissione fattura o corrispettivi si fa riferimento a ricavi e compensi. Il fatturato va inteso riferito alla data di effettuazione dell'operazione (e non, per le fatture differite, alla data di emissione).</p>	
4	<p>Sospensione versamenti per enti non commerciali, enti del terzo settore e religiosi, che svolgono attività istituzionale e non in regime d'impresa (se svolgono attività d'impresa in via prevalente rientrano nelle altre casistiche) (art. 18, co.5, 7, DL 23)</p>	<p>Sospesi per aprile e maggio 2020 i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno</p>	